

# **COMUNE DI MADRUZZO**

*Provincia di Trento*

## **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI ED IL GODIMENTO DEI BENI D'USO CIVICO**

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 25 di data 24.07.2017  
Il Segretario generale  
Dott.ssa Cinzia Mattevi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni d'uso civico amministrati dal Comune di Madruzzo, quali elementi fondamentali per la vita e per lo sviluppo della popolazione locale e quali strumenti primari per la salvaguardia ambientale e culturale del patrimonio e del paesaggio agro-silvo-pastorale, nel rispetto e secondo le finalità di cui alla L.P. 14 giugno 2005 n. 6 (di seguito denominata legge provinciale) modificata con L.P. 21 luglio 2006 n. 4 e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.P. 6 aprile 2006 n. 6-59/Leg (di seguito denominato regolamento di esecuzione) modificato con D.L.P. 28 novembre 2006 n. 21-74/Leg.

### Art. 2 - BENI DI USO CIVICO

1. Sono beni di uso civico quelli risultanti:
  - a. dal decreto originario di assegnazione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici;
  - b. da eventuali decreti commissariali suppletivi;
  - c. nonché, successivamente all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione, da eventuali determinazioni del dirigente del Servizio provinciale competente in materia di usi civici;e sui quali non sia stata deliberata, nel rispetto delle disposizioni normative in materia, l'estinzione del vincolo di uso civico.
2. Il vincolo di uso civico è annotato, a fini dichiarativi, presso gli uffici del libro fondiario.
3. I beni di uso civico sono elencati e descritti nell'inventario del comune, distinti rispetto agli altri beni comunali.
4. Le terre assegnate alle singole frazioni del Comune di Madruzzo, derivano dai beni di uso civico degli ex Comuni di Lasino e Calavino, facendo presente che i beni di uso civico dell'ex Comune di Lasino sono a godimento dei residenti nell'ex comune di Lasino (Lasino, Pergolese, Castel Madruzzo, Lagolo C.C. Calavino). Lasino, mentre i beni di uso civico dell'ex Comune di Calavino sono a godimento dei residenti nell'ex comune di Calavino (Calavino, Sarche, Ponte Oliveti, Lagolo C.C. Calavino).

### Art. 3 - DIRITTI DI USO CIVICO

1. I diritti di uso civico, riconosciuti con le modalità di cui alle lettere a),b),c) del comma 1 dell'articolo precedente, possono essere sospesi, variati o estinti da eventuali disposizioni del competente organo comunale, adottate nel rispetto delle disposizioni normative in materia.
2. Il presente regolamento, negli articoli successivi, disciplina le modalità di esercizio dei diritti di uso civico di:
  - legnatico da opera;
  - legnatico da ardere;
  - pascolo.
  - erbatico e stramatico
  - cavar sassi e sabbia.

#### Art. 4 - TITOLARE DEI DIRITTI

1. L'esercizio ed il godimento dei beni di uso civico spetta ad ogni nucleo familiare del quale faccia parte almeno un maggiorenne residente nella frazione o nel Comune, in possesso dei requisiti previsti dalla legge ed iscritto nelle liste elettorali del comune per l'elezione degli organi comunali.
2. Agli effetti del presente regolamento è considerato nucleo familiare quello risultante dalla scheda anagrafica di famiglia o di convivenza.
3. Ogni nucleo familiare è rappresentato dall'intestatario della rispettiva scheda anagrafica di famiglia.
4. I diritti della popolazione non possono eccedere gli usi considerati essenziali secondo quanto previsto dall'art. 1021 del codice civile.

#### Art. 5 - AMPIEZZA DEI DIRITTI

1. Fatte salve eventuali specifiche disposizioni contenute nel presente regolamento, l'ampiezza dei diritti d'uso civico è definita sulla base dei seguenti criteri:
  - a. concreta disponibilità del bene, valutata secondo le norme tecniche che ne consentono il relativo utilizzo, in conformità al piano aziendale forestale ed alle prescrizioni di massima di polizia forestale di cui agli articoli della L.P. 11/2007;
  - b. numero utenti.

#### Art. 6 - RICHIESTE PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI

1. Ogni nucleo familiare che intenda esercitare i diritti di uso civico riconosciuti, deve inoltrare specifica richiesta all'Amministrazione comunale, come da modulistica eventualmente predisposta dalla giunta comunale.

#### Art. 7 - CONTRIBUTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO

1. L'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico sono di norma gratuiti. Tuttavia, nel caso in cui le rendite dei beni di uso civico non siano sufficienti alla copertura delle spese necessarie per la gestione e sorveglianza dei beni medesimi, la Giunta comunale può quantificare e richiedere agli utenti un corrispettivo per l'esercizio dei diritti consentiti.

#### Art. 8 - ATTI DI DISPOSIZIONE DEI BENI D'USO CIVICO

1. Senza pregiudicare il soddisfacimento delle richieste di cui all'articolo 6, l'Amministrazione può vendere legname ed altri prodotti derivanti dal proprio patrimonio d'uso civico.
2. Può inoltre concedere a terzi, a titolo oneroso, i singoli beni di uso civico o costituirvi diritti reali. In tal caso è richiesta la preventiva autorizzazione provinciale, salvo che l'utilizzazione sia conforme alla destinazione economica dei beni e non sia riconosciuta la facoltà di escludere o limitare il godimento degli stessi da parte degli aventi diritto.
3. L'amministrazione, con proprio provvedimento, può riservare ai soli censiti un primo avviso o bando per la fruizione dei beni di uso civico e solamente in un secondo momento ammettere, in base alle risultanze del primo avviso o bando, l'utilizzo dei beni da parte dei non censiti. In presenza di più richieste da parte dei censiti è previsto il sistema del sorteggio o della rotazione, o della migliore offerta, a seconda della tipologia di bene oggetto dell'esercizio del diritto di uso civico.
4. La scelta del contraente è effettuata nel rispetto della vigente normativa provinciale in materia di appalti applicabile ai comuni.

#### Art. 9 - RISORSE FINANZIARIE DERIVANTI DAI BENI D'USO CIVICO

1. Le risorse finanziarie derivanti dagli atti di disposizione di cui all'articolo 8 sono destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché all'amministrazione ed alla gestione del patrimonio di uso civico. Le eventuali eccedenze possono essere destinate:
  - a) all'incremento del patrimonio di uso civico mediante l'acquisizione di immobili che possono essere gravati dal diritto di uso civico in quanto ad esso funzionali e compatibili;
  - b) al finanziamento di servizi pubblici e di attività di interesse comunale o di interventi compresi nel programma generale delle opere pubbliche del comune e rivolti al diretto beneficio della generalità degli abitanti delle frazioni.
2. Le risorse e la destinazione di cui al comma 1 sono poste in evidenza in apposito allegato al bilancio preventivo ed al conto consuntivo del comune.

#### Art. 10 - REGIME FISCALE

1. Ai sensi dell'art. 2 Legge 1 dicembre 1981 n. 692 gli atti dei procedimenti previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del relativo regolamento di esecuzione sono esenti da tasse di bollo e registro nonché da altre imposte.

#### Art. 11 - SANZIONI

1. È vietata la vendita o la cessione a terzi, a qualsiasi titolo, anche gratuito, dei prodotti d'uso civico ed il loro utilizzo per scopi diversi da quelli per cui sono stati legittimamente richiesti.
2. Il mancato pagamento del corrispettivo richiesto per l'esercizio del diritto d'uso civico entro il termine stabilito comporta la sospensione dell'esercizio del diritto d'uso civico per una durata di 2 anni.

### CAPO II - SPECIFICI DIRITTI D'USO

#### SEZIONE I - LEGNATICO DA OPERA

#### Art. 12 - DESCRIZIONE DEL DIRITTO

1. Ogni nucleo familiare può ottenere nelle forme e nei limiti previsti dal presente regolamento un determinato quantitativo di legname da opera, consistente in piante in piedi o atterrate per la realizzazione e manutenzione dell'abitazione principale di proprietà o di edifici necessari per l'esercizio dell'attività agricola.
2. Ai fini di cui al comma 1, per manutenzione si intendono gli interventi di sostituzione di elementi costruttivi visibilmente degradati.

#### Art. 13 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO

1. Ogni nucleo familiare può beneficiare del diritto di legname da opera per nuova costruzione o per il rifacimento della copertura della prima casa.

#### Art. 14 - MISURA DEL DIRITTO

1. Il quantitativo di legname è concesso a tondo, sulla base del progetto assentito, nel limite massimo di 10 mc, oltre al quantitativo massimo di ulteriori 5 mc per altre documentate esigenze famigliari.
2. Qualora intervengano variazioni rispetto al progetto di cui al comma 1, comportanti un minor utilizzo di legname, dovrà essere rimborsato al Comune il pieno valore attualizzato del legname corrisposto in eccedenza.

#### Art. 15 - ESAME DELLE DOMANDE

1. Le domande per legname da opera, presentate ai sensi dell'articolo 6, sono raccolte ed istruite dagli uffici comunali, i quali determinano il quantitativo di metri cubi necessari per il soddisfacimento dell'uso civico del legnatico da opera.

### SEZIONE II - LEGNATICO DA ARDERE

#### Art. 16 - DESCRIZIONE DEL DIRITTO<sup>1</sup>

1. Ogni nucleo familiare può ottenere ogni anno nelle forme e nei limiti previsti dal presente regolamento un determinato quantitativo di legna da ardere, secondo le modalità di seguito descritte:
  - a) legna raccogliatrice: schianti di limitate dimensioni, cortecce, rami ed altri residui di tagliagiacenti al suolo in stato di oltrepassata stagionatura;
  - b) assegnazioni ordinarie: schianti di rilevanti dimensioni, lotti di legname provenienti da tagli straordinari, legname preventivamente individuato dal custode forestale nell'ambito della sua attività di miglioramento e conservazione del patrimonio forestale su segnalazione del singolo censita;
  - c) sorti legna: il Comune provvederà a rendere noto presso l'albo pretorio il termine di scadenza per la presentazione delle domande di legna da ardere per la stagione invernale successiva.
2. Per le assegnazioni ordinarie il comune provvederà a rendere nota la disponibilità mediante avviso pubblicato all'albo del comune catastale interessato, con l'indicazione di un importo minimo di offerta. Gli interessati dovranno presentare la relativa richiesta in busta chiusa con l'indicazione dell'offerta. Qualora non pervenisse nessuna richiesta, il Comune ne renderà nota la disponibilità mediante pubblicazione sull'intero territorio comunale.
3. Per le sorti legna le domande dovranno essere presentate dopo la pubblicazione del pubblico avviso ed entro il termine dallo stesso indicato. Gli interessati dovranno presentare la relativa richiesta allegando un documento d'identità. Sulla base delle domande presentate, saranno determinati i singoli quantitativi che verranno assegnati con il metodo dell'estrazione a sorte. L'elenco degli assegnatari sarà pubblicato all'albo. Nell'assegnazione delle sorti legna si procede secondo consuetudine rispettando il Comune Catastale di residenza del richiedente, salvo eventi o situazioni eccezionali in cui l'amministrazione potrà disporre diversamente.

---

<sup>1</sup> Art. 16 modificato con delibera consiliare n. 24 del 31.07.2024

4. Nel caso in cui il richiedente non sia in grado di provvedere in prima persona alle operazioni di taglio, esbosco e trasporto della legna, lo stesso può delegare tali attività a terzi. In tal caso sarà necessario, in sede di prenotazione, allegare alla domanda l'apposito modulo di delega, nel quale vengono individuati la persona incaricata delle operazioni di taglio, esbosco e trasporto e il luogo in cui il materiale legnoso verrà consegnato al richiedente. Tale delega scritta non è necessaria se le operazioni di taglio, esbosco e trasporto verranno eseguite da parenti e affini del richiedente fino al terzo grado.

## SEZIONE III - DISPOSIZIONI COMUNI AI DIRITTI DI LEGNATICO

### Art. 17 - DISPOSIZIONI SPECIALI

1. I diritti di legnatico da opera e da ardere possono essere soddisfatti unicamente mediante legname proveniente dal bosco comunale, attraverso l'utilizzo di piante in piedi o atterrate.
2. Nelle zone specificamente individuate nel piano aziendale forestale inoltre, qualora l'Amministrazione comunale lo ritenga necessario, il legname potrà essere tagliato da una ditta privata e posto in vendita per i censiti ad un prezzo equo.

### Art. 18 - ONERI E DIVIETI<sup>2</sup>

1. Il legname assegnato deve essere utilizzato direttamente dal nucleo familiare, per il soddisfacimento dei propri bisogni, restando vietata qualsivoglia forma di cessione o commercializzazione. I censiti che vendono o cedono la legna o il legname saranno esclusi dal diritto di uso civico per TRE anni. In caso di violazione a quanto previsto dal presente comma verrà applicata una sanzione di Euro 100,00.
2. In caso di avvio delle operazioni di taglio, le operazioni di taglio ed esbosco devono essere completate entro il termine stabilito dall'Amministrazione comunale. In caso di non ottemperanza al termine stabilito o al termine della eventuale proroga motivata, da richiedersi per iscritto, verrà applicata una sanzione di Euro 50,00 e fissato un termine massimo di giorni 15 per la conclusione delle operazioni, trascorso il quale il legname non esboscato ritorna in piena disponibilità dell'Amministrazione per essere utilizzato a beneficio degli aventi diritto.
3. I censiti che non usufruiscono della legna o del legname assegnato loro, potranno usufruire dei medesimi nell'anno successivo presentando apposita richiesta scritta. Per tutto il periodo previsto dal presente comma e/o fino al completamento delle operazioni di taglio ed esbosco, è fatto divieto al censita di prenotare ulteriori sorti boschive. Trascorso tale termine, il materiale legnoso non asportato ritorna in piena disponibilità dell'Amministrazione per essere utilizzato a beneficio degli aventi diritto.
- ~~4.~~
5. Il taglio nel bosco prevede il rilascio ordinato dei residui legnosi sul letto di caduta della pianta. L'accumulo di ramaglie presso strade e piste forestali va autorizzato dall'Autorità Forestale.
6. A seguito dell'utilizzazione boschiva devono essere tenuti liberi da piante intere, tronchi e ramaglie tutti gli impluvi, i sentieri, le strade e le piste forestali comprese le

---

<sup>2</sup> Art. 18 modificato con delibera consiliare n. 24 del 31.07.2024

loro infrastrutture atte allo sgombero delle acque meteoriche (canalette, svassi, cunette, corde molli, ecc.).

7. In caso di violazione a quanto previsto ai commi 5 e 6 verrà applicata una sanzione di Euro 100,00 e la rimessa in pristino obbligatoria delle condizioni preesistenti a carico e a spese del censito.

## SEZIONE IV - PASCOLO

### ART. 19 - DESCRIZIONE DEL DIRITTO

1. Ogni nucleo familiare, nelle forme e nei limiti previsti dal presente regolamento e dalle altre disposizioni normative vigenti e rispettando le eventuali modalità di esercizio del diritto d'uso civico di pascolo descritte nell'originale decreto commissariale di assegnazione, può far pascolare il proprio bestiame sui terreni d'uso civico a ciò destinati, nonché ricoverarli nelle infrastrutture che ne costituiscono pertinenza. I terreni e le infrastrutture disponibili sono resi noti nel provvedimento di cui all'articolo 6.
2. Sono fatte salve le norme e i divieti stabiliti dall'Autorità sanitaria e veterinaria.

### Art. 20 - MISURA DEL DIRITTO

1. Il numero massimo di capi ammesso è quello eventualmente descritto nel decreto originale di assegnazione ed in mancanza di esplicita previsione l'amministrazione competente, sulla base delle disposizioni tecniche forestali e delle determinazioni dell'autorità forestale, il numero dei capi ammessi al pascolo in ogni zona pascoliva.
2. Senza pregiudicare il soddisfacimento delle richieste di cui all'articolo 6 l'amministrazione competente può soddisfare ulteriori richieste di esercizio del pascolo ai sensi e nei limiti dell'articolo 8.

## SEZIONE V – STRAMATICO ed ERBATICO

### Art. 21 - DOMANDA PER LA RACCOLTA

1. Gli aventi diritto che vogliono provvedere alla raccolta di stame e di erbe nei boschi / terreni comunali, per uso proprio, devono fare apposita domanda all'amministrazione competente.
2. In sede di sessione forestale viene ogni anno stabilito in quali zone può raccogliersi lo stame stabilendo i quantitativi massimi e fissandone le modalità.

## SEZIONE VI – ALTRI DIRITTI

### Art. 22 - DESCRIZIONE

1. Per l'escavazione di sabbia e sassi si applica quanto previsto dall'articolo 6 del presente provvedimento.
2. La raccolta di semi forestali, trementina, resina è regolamentata dalle norme in materia di polizia forestale. Gli utenti che intendono procedere alla raccolta di tali prodotti devono presentare domanda all'amministrazione comunale.
3. La raccolta di fragole, lamponi, bacche è libera a tutti: deve avvenire senza arrecare danno al soprasuolo boschivo e in particolar modo alle colture forestali.

4. La raccolta di funghi è regolata dalle leggi provinciali vigenti in materia.

## CAPO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### Art. 23 - DANNI

1. Il Comune, anche su segnalazione dei custodi forestali o del personale provinciale forestale, richiede agli utilizzatori la messa in pristino dei danni provocati da una gestione non corretta della porzione boschiva, o alle strade di accesso, impartendo il termine di esecuzione dei lavori, e, se necessario, le più opportune prescrizioni.
2. Il Comune, in caso di inadempienza, provvede ad eseguire direttamente i lavori, addebitando poi agli interessati la relativa spesa.

### Art. 24 - OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Al Comune spetta il compito di far rispettare il presente Regolamento; l'amministrazione si avvale anche dei custodi forestali o del personale provinciale forestale.

### Art. 25 - SANZIONI

1. Il mancato rispetto delle indicazioni contenute nel presente regolamento comporta il pagamento della sanzione prevista dalla legge, salvo che le trasgressioni stesse non siano previste da violazioni del codice penale, oltre all'eventuale risarcimento dei danni.
2. I verbali delle contravvenzioni sono elevati dagli agenti di vigilanza forestale e trasmessi al Sindaco o suo delegato in sede di sessione forestale.

### Art. 26 - TRANSITO SULLE STRADE FORESTALI

1. Per l'esercizio dei diritti di uso civico di cui all'articolo 3 comma 2 del presente regolamento sarà autorizzato il transito sulle strade forestali comunali secondo quanto previsto dalla normativa in materia forestale.

### Art. 27 - ENTRATA IN VIGORE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le norme regolamentari degli ex Comuni di Calavino e Lasino laddove esistenti.

## Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....	2
Art. 1 - OGGETTO.....	2
Art. 2 - BENI DI USO CIVICO .....	2
Art. 3 - DIRITTI DI USO CIVICO .....	2
Art. 4 - TITOLARE DEI DIRITTI.....	3
Art. 5 - AMPIEZZA DEI DIRITTI.....	3
Art. 6 - RICHIESTE PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI.....	3
Art. 7 - CONTRIBUTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO .....	3
Art. 8 - ATTI DI DISPOSIZIONE DEI BENI D'USO CIVICO .....	3
Art. 9 - RISORSE FINANZIARIE DERIVANTI DAI BENI D'USO CIVICO.....	4
Art. 10 - REGIME FISCALE .....	4
Art. 11 - SANZIONI .....	4
CAPO II - SPECIFICI DIRITTI D'USO .....	4
SEZIONE I - LEGNATICO DA OPERA.....	4
Art. 12 - DESCRIZIONE DEL DIRITTO .....	4
Art. 13 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO.....	4
Art. 14 - MISURA DEL DIRITTO.....	5
Art. 15 - ESAME DELLE DOMANDE .....	5
SEZIONE II - LEGNATICO DA ARDERE .....	5
Art. 16 - DESCRIZIONE DEL DIRITTO .....	5
SEZIONE III - DISPOSIZIONI COMUNI AI DIRITTI DI LEGNATICO .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
Art. 17 - DISPOSIZIONI SPECIALI .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
Art. 18 - ONERI E DIVIETI .....	5
SEZIONE IV - PASCOLO.....	6
ART. 19 - DESCRIZIONE DEL DIRITTO .....	7
Art. 20 - MISURA DEL DIRITTO.....	7
SEZIONE V – STRAMATICO ed ERBATICO .....	7
Art. 21 - DOMANDA PER LA RACCOLTA.....	7
SEZIONE VI – ALTRI DIRITTI.....	7
Art. 22 - DESCRIZIONE .....	7
CAPO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	8
Art. 23 - DANNI .....	8
Art. 24 - OBBLIGHI DEL COMUNE .....	8
Art. 25 - SANZIONI .....	8
Art. 26 - TRANSITO SULLE STRADE FORESTALI .....	8
Art. 27 - ENTRATA IN VIGORE .....	8